



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 201

Del **19/12/2024**

Proposta n. 119/2024

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI MIRANDOLA E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, questo giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore 11:30 in ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n.39 del 30/03/2022 avente ad oggetto "Disciplina delle sedute di Giunta comunale in modalità "videoconferenza", appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video ZOOM, sono presenti:

N	Nominativo	Funzione	Presenza	Assenza
1	BUDRI LETIZIA	Sindaco	Si	
2	MARCHI MARINA	Assessore	Si	
3	DONNARUMMA MARCO	Assessore		No
4	CARAFOLI LUCA	Assessore	Si	
5	SECCHIA LISA	Assessore	Si	
6	LUPPI FEDERICA	Assessore		No

Presenti: **4**

Partecipa il Segretario Generale Annachiara Affaitati

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Letizia Budri Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona l'Assessore Luca Carafoli

Richiamati:

- L'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che i risultati complessivi dell'Ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D.lgs. 118/2011;
- L'art. 151, comma 8, del D.lgs. 267/2000, secondo il quale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società partecipate, ai sensi del principio applicato n. 4/4 di cui al D.lgs. 118/2011;
- L'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 che stabilisce che il bilancio consolidato di gruppo sia predisposto secondo le modalità e lo schema previsto dall'allegato 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm;
- Il D.lgs. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*", ed in particolare l'articolo 11-bis che prevede che gli enti locali redigano un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011)

Considerato:

- Che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2019 ha aggiornato il "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 introducendo la non obbligatorietà del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, senza innovare i criteri per la definizione del "*Gruppo Amministrazione Pubblica*";
- Il Decreto Ministeriale del 01/09/2021 "*Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011*", recante «*Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*» che per esigenze di monitoraggio dei conti pubblici ha aggiornato l'applicazione del metodo integrale, in presenza di partecipazioni non totalitarie, con l'obbligo di applicare le percentuali sul patrimonio netto che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento;
- Che ai sensi del "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" la definizione del "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" fa riferimento ad una nozione di controllo di "*diritto*", di "*fatto*" e "*contrattuale*", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

Preso atto delle seguenti indicazioni contenute nel più volte citato principio contabile allegato al D. Lgs. 118/2011:

- Gli enti di cui all'art 1, comma 1, del Decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell'attività complessiva dell'ente, considerando anche i suoi enti strumentali e società controllate e partecipate;
- Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e della relazione dell'organo di revisione). È riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ogni esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo;
- L'ente predispone due distinti elenchi:
 - o Elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (**Elenco A**);
 - o Elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato (**Elenco B**);

Dato atto che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3.1, stabilisce che i due elenchi siano approvati con Delibera di Giunta e aggiornati annualmente per tenere conto di quanto è avvenuto nel corso della gestione;

Rilevato che ai sensi dell'art. 11-ter, quater, quinquies del D.lgs. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (**Elenco A**):

- Gli enti strumentali intesi come soggetti pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. Rientrano in questa categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni che con riguardo alla definizione di "ente strumentale" come richiamato dall'art. 11-ter del principio contabile si fa riferimento all'art. 4 comma 2, lett. d) del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Il requisito della strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali";
- Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia gestionale e contabile, sono privi di personalità giuridica;

Gli Enti Strumentali (art. 11-ter) possono essere:

- .-.1 Controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - o Ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda (art. 11 -ter, lettera a);
 - o Ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organismi decisionali,

competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda (art. 11 -ter, lettera b);

- Esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda, (art. 11 -ter, lettera c);
- Ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti della legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione (art. 11 -ter, lettera d);
- Esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante (art. 11 -ter, lettera e).

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le aziende e gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

- Partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopra indicate;
- La società (art. 11-quater), intesa come ente organizzato in una delle forme societarie previste dal c.c. Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione. Tali società possono essere:
 - Controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo (art. 11 – quater);
 - Ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria, (art. 11 - quater, lettera a);

- Ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni), che svolge attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di un'influenza dominante (art. 11 - quater, lettera a).

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% del fatturato;

- Partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione (art. 11-quinquies). A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 % o al 10% se trattasi di società quotata (società emittente di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati).

Considerato che gli enti strumentali, le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

Rilevato che lo stesso principio applicato 4/4, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «*Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

- Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali [...] rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - *Totale dell'attivo*;
 - *Patrimonio netto*;
 - *Totale dei ricavi caratteristici*.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento;

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del

consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 %, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 %.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione [...]

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 05/06/2024 avente ad oggetto "Individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Mirandola e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2023";

Visto quanto riportato nel Documento Unico di programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/10/2024 nel quale, per quanto di interesse del presente provvedimento, vengono richiamati gli enti e le società direttamente o indirettamente partecipate dal Comune di Mirandola (Capitolo 2.3)

Visti gli esiti della revisione effettuata dal Servizio Programmazione, Controlli e Partecipate in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica per l'anno 2024, classificati in base alle indicazioni previste dai principi contabili, nel quale sono ricompresi i seguenti soggetti:

ELENCO A "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 2024			
CAPOGRUPPO	COMUNE DI MIRANDOLA		
1.ORGANISMI STRUMENTALI	NESSUNO		

ELENCO A "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 2024			
2.1 ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (ART. 11 TER, COMMA 1, LETT. E DEL D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
2.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	ASP COMUNI MODENESI AREA NORD	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	K. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	FONDAZIONE ERT	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
	ACER MODENA	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	G. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	ATER FONDAZIONE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
	AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	H. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	FONDAZIONE ITS ACADEMY NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA "M.VERONESI"	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	B. ISTRUZIONI E DIRITTO ALLO STUDIO
	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. & G. ANDREOLI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
3.1 SOCIETÀ CONTROLLATE	AIMAG SPA	SOCIETÀ MISTA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO. CONTROLLO CONGIUNTO - MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ED EFFETTIVO ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO ANCHE TRAMITE COMPORTAMENTI CONCLUDENTI (ART. 11 QUATER D.LGS. 118/2011)	H. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE; P. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	FARMA.CO SRL	SOCIETÀ MISTO PUBBLICO-PRIVATO (ART. 11 QUATER, D.LGS118/2011)	L. TUTELA DELLA SALUTE
	AMO AGENZIA PER LA MOBILITÀ	SOCIETÀ PUBBLICA AFFIDATARIA DELSERVIZIO TRASPORTI (CONTROLLO CONGIUNTO - MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ED EFFETTIVO ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO ANCHE TRAMITE COMPORTAMENTI CONCLUDENTI (ART. 11 QUATER D.LGS. 118/2011)	I. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
3.2 SOCIETÀ PARTECIPATE	LEPIDA S.C.P.A.	SOCIETÀ INTERAMENTE PUBBLICA AFFIDATARIA DIRETTA	M. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

ELENCO A "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 2024			
		DI SERVIZI (ART. 11 QUINQUIES, COMMA 3, D.LGS118/2011)	

Preso atto che:

- Con deliberazione consiliare n. 133 del 21/12/2023, il Comune di Mirandola ha approvato l'assunzione della qualifica di Socio Fondatore nella Fondazione Scuola di Musica C. & G. Andreoli, qualifica ufficialmente acquisita il 12/03/2024, con la sottoscrizione del nuovo statuto della Fondazione, determinando una quota di partecipazione pari al 33,33%, come previsto dall'Allegato 4/4 punto 4.4 che cita *"Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione"*;
- La quota di partecipazione in AESS sulla base della quota associativa versata sul totale dei contributi incassati dalla stessa, rimane invariata allo 0,439 % per il 2024;
- La quota di partecipazione nella Fondazione ITS Academy è pari al 4,76%, determinata come previsto dall'Allegato 4/4 punto 4.4 che cita *"Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione"*;
- La quota di partecipazione in Fondazione ERT è pari allo 0,10%, equivalente alla quota detenuta dal Comune di Mirandola, in quanto socio sostenitore, riferita al solo patrimonio confluito all'atto della costituzione della Fondazione;
- La quota di partecipazione in Fondazione ATER è pari al 4,16% che corrisponde alla quota definita in base alla qualifica di Socio Fondatore, come comunicato dalla Fondazione in data 16/5/2022 prot. 15221/2022;

Tenuto conto che, al 30/04/2023 è giunto a naturale scadenza il patto parasociale tra i 21 comuni soci della società Aimag S.p.A., la società è comunque qualificata come a controllo pubblico congiunto sulla base della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria e dell'effettivo esercizio del potere di controllo anche attraverso comportamenti concludenti, in conformità all'orientamento espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 15 febbraio 2018 che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 2359 c.c., definisce una società a controllo pubblico come soggetta a controllo congiunto da parte di più Pubbliche Amministrazioni anche in assenza di un coordinamento formalizzato purché tale controllo sia finalizzato all'ottimale utilizzo delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa;

Dato atto che:

- I restanti organismi partecipati dal Comune di Mirandola non rientrano nelle definizioni previste dal più volte citato D.lgs. 118/2011 per essere inclusi nel *"Gruppo Comune di Mirandola"* e oggetto di consolidamento, in particolare Seta S.p.A. non rientra poiché società a

partecipazione mista pubblico/privata nella quale il Comune detiene una partecipazione inferiore al 20% e non è affidataria di servizi pubblici;

- I dati economici, patrimoniali e finanziari utilizzati per la predisposizione del perimetro di consolidamento fanno riferimento all'esercizio 2023, in quanto, non sono ancora disponibili i dati definitivi e approvati relativi all'esercizio 2024, non essendosi concluso l'anno di riferimento;

Constatato:

- Che ai fini del consolidamento sono considerate irrilevanti in ogni caso le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- Che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% di totale di attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici rispetto ai corrispondenti valori della capogruppo;
- Che in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, calcolate con riferimento ai bilanci chiusi al 31/12/2023 e riportate nell'allegato alla presente delibera, con riferimento all'esercizio 2024 risultano inclusi/esclusi dal perimetro di consolidamento determinati soggetti;

Dato atto che di conseguenza, la valutazione degli enti, aziende e società ai fini dell'inclusione nel Bilancio Consolidato con riferimento all'esercizio 2024 (riportate nell'Allegato 1 alla presente delibera) è la seguente:

RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE	IRRILEVANTI SE QUOTA DI PARTECIPAZIONE < 1%	IRRILEVANTI IN BASE AI CRITERI DI BILANCIO < 3%	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE RILEVANTE	ESITO CONTROLLI AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA	6,67%	Rilevante	Irrilevante		Non Consolidare
ASP COMUNI MODENESI AREA NORD	27,67%	Rilevante	Rilevante		Consolidare
FONDAZIONE ERT	0,10%	Irrilevante	Rilevante	Superamento soglia < 10%	Consolidare
ACER MODENA	2,74%	Rilevante	Rilevante		Consolidare
ATER FONDAZIONE	4,16%	Rilevante	Rilevante		Consolidare
AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,439%	Irrilevante	Rilevante	In House	Consolidare
FONDAZIONE ITS ACADEMY NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA "M.VERONESI"	4,76%	Rilevante	Rilevante		Consolidare
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. & G. ANDREOLI	33,33%	Rilevante	Rilevante		Consolidare
AIMAG SPA	7,39%	Rilevante	Rilevante		Consolidare
FARMA.CO SRL	60,00%	Rilevante	Rilevante		Consolidare
AMO AGENZIA PER LA MOBILITÀ	1,2751%	Rilevante	Rilevante		Consolidare
LEPIDA S.C.P.A.	0,0014%	Irrilevante	Rilevante	In House	Consolidare

Valutato che, coerentemente con quanto effettuato con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2023:

- in base agli ulteriori criteri di inclusione previsti dal D. Lgs 118/2011, con riferimento all'esercizio 2024, siano da includere nel perimetro di consolidamento i seguenti soggetti:
 - o Lepida S.c.p.a., società interamente pubblica, controllata dalla Regione Emilia Romagna e affidataria diretta di servizi pubblici (in house), da considerare sempre rilevante ai fini dell'inclusione nel Bilancio Consolidato, sebbene la quota posseduta sia inferiore all'1%;
 - o L'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) riconosciuta da parte di ANAC come Ente "in house" dei propri Associati, pur risultando irrilevante per la quota di partecipazione inferiore all'1%;
 - o Fondazione ERT, che sebbene la quota di partecipazione risulti inferiore all'1%, è da ricomprendersi per mantenere l'incidenza dei soggetti esclusi per irrilevanza al di sotto del 10%;
- la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti esclusi dal consolidamento presenta, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale;
- che l'elenco degli enti, aziende e società compresi nel Bilancio Consolidato con riferimento all'esercizio 2024 risulta quindi composto da:

ELENCO B "ENTI SOGGETTI A CONSOLIDAMENTO" 2024	
CAPOGRUPPO	COMUNE DI MIRANDOLA
1.ORGANISMI STRUMENTALI	NESSUNO
2.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	ASP COMUNI MODENESI AREA NORD
	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
	ACER MODENA
	ATER FONDAZIONE
	AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPOSOSTENIBILE
	FONDAZIONE ITS ACADEMY NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA "M.VERONESI"
	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. & G. ANDREOLI
3.1 SOCIETÀ CONTROLLATE	AIMAG S.P.A.
	FARMA.CO S.R.L.
	AMO AGENZIA PER LA MOBILITÀ S.P.A.
3.2 SOCIETÀ PARTECIPATE	LEPIDA S.C.P.A.

Ritenuto pertanto di approvare gli elenchi A) e B) sopra riportati;

Ritenuto che qualora a seguito di approvazione dei dati economici al 31/12/2024, chiarimenti o modifiche normative, intervengano variazioni nell'elenco degli enti di consolidamento, si provvederà ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto dal citato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Mirandola, in particolare in materia di bilancio consolidato e di società partecipate/enti pubblici vigilati/altri enti;

Rilevato anche che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- Comunichi agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- Trasmetta a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- Impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Sentito l'Assessore Luca Carafoli;

Su proposta del responsabile del procedimento, individuato nel responsabile del servizio Programmazione, Controlli e Partecipate;

Rilevato che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato n. 4/4 del D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" i seguenti elenchi:

Elenco A - "Soggetti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Mirandola per l'anno 2024";

ELENCO A "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 2024			
CAPOGRUPPO	COMUNE DI MIRANDOLA		
1.ORGANISMI STRUMENTALI	NESSUNO		
2.1 ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (ART. 11 TER, COMMA 1, LETT. E DEL D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
2.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	ASP COMUNI MODENESI AREA NORD	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	K. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	FONDAZIONE ERT	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
	ACER MODENA	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	G. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	ATER FONDAZIONE	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
	AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	H. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

ELENCO A "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 2024			
	SOSTENIBILE		DELL'AMBIENTE
	FONDAZIONE ITS ACADEMY NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA "M.VERONESI"	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	B. ISTRUZIONI E DIRITTO ALLO STUDIO
	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. & G. ANDREOLI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
3.1 SOCIETÀ CONTROLLATE	AIMAG SPA	SOCIETÀ MISTA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO. CONTROLLO CONGIUNTO - MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ED EFFETTIVO ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO ANCHE TRAMITE COMPORTAMENTI CONCLUDENTI (ART. 11 QUATER D.LGS. 118/2011)	H. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE; P. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	FARMA.CO SRL	SOCIETÀ MISTO PUBBLICO-PRIVATO (ART. 11 QUATER, D.LGS118/2011)	L. TUTELA DELLA SALUTE
	AMO AGENZIA PER LA MOBILITÀ	SOCIETÀ PUBBLICA AFFIDATARIA DELSERVIZIO TRASPORTI (CONTROLLO CONGIUNTO - MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ED EFFETTIVO ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO ANCHE TRAMITE COMPORTAMENTI CONCLUDENTI (ART. 11 QUATER D.LGS. 118/2011)	I. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
3.2 SOCIETÀ PARTECIPATE	LEPIDA S.C.P.A.	SOCIETÀ INTERAMENTE PUBBLICA AFFIDATARIA DIRETTA DI SERVIZI (ART. 11 QUINQUES, COMMA 3, D.LGS118/2011)	M. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Elenco B - "Enti, aziende e società compresi nel Bilancio Consolidato" del Comune di Mirandola con riferimento all'esercizio 2024"

ELENCO B "ENTI SOGGETTI A CONSOLIDAMENTO" 2024	
CAPOGRUPPO	COMUNE DI MIRANDOLA
1.ORGANISMI STRUMENTALI	NESSUNO
2.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	ASP COMUNI MODENESI AREA NORD
	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
	ACER MODENA
	ATER FONDAZIONE
	AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPOSOSTENIBILE
	FONDAZIONE ITS ACADEMY NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA "M.VERONESI"
3.1 SOCIETÀ CONTROLLATE	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. & G. ANDREOLI
	AIMAG S.P.A.
	FARMA.CO S.R.L.
3.2 SOCIETÀ PARTECIPATE	AMO AGENZIA PER LA MOBILITÀ S.P.A.
	LEPIDA S.C.P.A.

2. di dare atto che gli elenchi di cui sopra dovranno essere aggiornati annualmente, tenendo conto di eventuali variazioni avvenute nel corso della gestione e comunicati ai componenti del "*Gruppo Amministrazione pubblica*";
3. di demandare al Responsabile del Servizio Programmazione, Controlli e Partecipate ogni ulteriore utile adempimento:
 - a. ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente al Comune di Mirandola, compresa la trasmissione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in adempimento alla normativa vigente;
 - b. ai fini della pubblicazione di quanto di sua competenza sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente, in adempimento alla normativa vigente;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui all'**Elenco B** per gli adempimenti necessari al consolidamento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Letizia Budri

Il Segretario Generale
Annachiara Affaitati